

Traccia civile

Con sentenza pubblicata il 15/09/2021 il Tribunale di, in accoglimento della domanda di Tizio, accertava e dichiarava la nullità parziale del contratto di conto corrente già intercorso tra il medesimo e la Banca Alfa (in particolare con riferimento alle clausole afferenti agli interessi applicati, all'anatocismo, alle spese e alle competenze, ecc.) e, per l'effetto, condannava l'Istituto di Credito a restituire a Tizio, che ne aveva fatto richiesta, le somme indebitamente percepite nella misura di € 47.620,00 **“oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo”**.

In forza di detta sentenza costituente titolo esecutivo, Tizio il 15/03/2022 notificava alla Banca atto di precetto intimante il pagamento della somma di € 47.620,00 oltre interessi nella misura di € 806,00 così come liquidati in sentenza; la Banca provvedeva quindi ad eseguire il pagamento.

Successivamente, in data 07/04/2023, Tizio notificava alla Banca un secondo atto di precetto utilizzando il detto titolo esecutivo (sentenza pubblicata il 15/09/2021) questa volta intimante il pagamento della ulteriore somma di € 23.851,00 così determinata ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., al netto della somma di € 806,00 pretesa e conseguita in forza del primo precetto notificato il 15/03/2022.

Nella narrativa di tale atto di precetto Tizio aveva cura di riferire che *“con ordinanza n. 61 anno 2023 del 03/01/2023 la Cassazione Sez. Civ. III ha confermato la debenza degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. alle obbligazioni restitutorie che abbiano la loro fonte in un rapporto contrattuale di natura bancaria”*.

Non avendo provveduto la Banca al pagamento delle somme intimate, Tizio procedeva a pignoramento mobiliare così determinando l'Istituto di Credito a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con la quale eccepiva la totale infondatezza della pretesa di Tizio che non poteva aver diritto a conseguire gli interessi se non in forza del I comma dell'art. 1284 c.c.; interessi, questi, che aveva preteso col primo precetto del 13/03/2022 e che la Banca gli aveva già corrisposto. Per tali motivi la Banca chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia del pignoramento con il riconoscimento delle spese e dei compensi di causa.

Nel giudizio di opposizione si costituiva ritualmente Tizio che ribadiva la chiara debenza degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e, perciò, la piena legittimità della sua pretesa, il tutto con condanna della Banca al pagamento delle spese e dei compensi di causa.

Gli Scacchisti, assunte le vesti rispettivamente dei difensori del Signor Tizio e della Banca Alfa, previa esposizione degli istituti giuridici sottesi al caso in esame, espongono le difese più opportune ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda proposta dalla Banca Alfa. Il tutto secondo le regole argomentative della retorica classica.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 1284 commi I e IV – 2033 c.c.

GIURISPRUDENZA

Cass. 07/11/2018 n. 28409; Cass. ord. 8050/2019; Cass. 03/01/2023 n. 61; Cass. SS.UU. 07/05/2024 n. 12449.